

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.350

del 05.08.2004

OGGETTO

Affidamento in gestione ed uso del palazzetto dello sport di via Giovinazzo alla F.I.Te.T. Nazionale.

L'anno duemilaquattro, il giorno cinque del mese di agosto nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: Sig. Minervini Tommaso - Sindaco

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Suppl. Dott. De Michele Vincenzo.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale

Premesso che:

Alla fine degli anni '80 l'Amministrazione Comunale programmava la costruzione di un nuovo palazzetto polivalente che potesse accogliere diverse discipline sportive tra cui il tennis tavolo;

Nelle more della realizzazione del palasport le attività sportive di pallavolo – pallacanestro, tennis tavolo venivano concentrate principalmente sul palazzetto dello sport sito in via Giovinazzo costituito da un unico campo, su cui alternativamente venivano disputate le varie gare;

Dopo l'ultimazione e consegna al Comune del nuovo Palazzetto dello Sport sito a mezzogiorno della città, nella zona 167, le associazioni di pallavolo e pallacanestro (militanti rispettivamente nei campionati nazionali di serie A2 e C1) hanno trasferito, nei mesi di gennaio e febbraio 2004, la propria attività presso la nuova e più funzionale struttura;

L'Amministrazione Comunale, giusta richiesta della F.I.Te.T. e d'intesa col C.O.N.I., al fine di razionalizzare l'uso degli impianti sportivi, in argomento (palazzetto di via Giovinazzo e palazzetto 167) ritiene opportuno riversare nel nuovo impianto sportivo, sito nella zona 167, tutta l'attività di volley e basket, compresa quella giovanile, da espletarsi nella palestra laterale (già destinata al tennis tavolo) concentrando, invece, presso l'impianto di via Giovinazzo l'intera attività di tennistavolo, divenendo così tale struttura un punto di eccellenza regionale per il tennistavolo;

Vista la relazione del Capo Settore LL.PP. e Sport, datata 25 giugno 2004, dalla quale si evince che tale trasferimento non pregiudica il regolare svolgimento della attività sportiva delle associazioni interessate;

Vista nota, pervenuta in data 30/01/2004 prot. n. 4695, a firma del Presidente Nazionale della Federazione Italiana di Tennistavolo, Sig. Stefano Bosi, con la quale ha chiesto l'affidamento in gestione ed uso del palazzetto dello sport di via Giovinazzo, una volta stabilite le seguenti condizioni:

1. nessun costo a carico del Comune ad eccezione delle spese di manutenzione straordinaria;
2. fornitura a carico della FITET di tutte le attrezzature tecniche necessarie per allestire n. 16 aree di gioco e della pavimentazione in monoflex per le manifestazioni internazionali;
3. possibilità della FITET di delegare la gestione del palazzetto ad una società affiliata previa approvazione dell'Amministrazione Comunale;

Tutto ciò Premesso:

Rilevato che l'art. 90, comma 25, della legge n. 289 del 27/12/2002 (Finanziaria 2003) recita " omissis ... nei casi in cui l'Ente Pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società ed

associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione, discipline associate e federazioni sportive nazionali sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso ... omissis. Le regioni disciplinano con propria legge, le modalità di affidamento”.

Considerato che, a tutt'oggi, la Regione Puglia non ha ancora emanata una propria legge in materia;

Ritenuto opportuno affidare la gestione dell'impianto sportivo di che trattasi ad un organismo federale che tuteli l'Amministrazione Comunale sotto tutti i punti di vista: sportivo, gestionale, agonistico e dell'immagine;

Considerato che nella nostra città sono presenti ed operano, con particolare attivismo, diverse associazioni sportive di tennis tavolo, alcune delle quali di lunga militanza, partecipanti a vari campionati federali, anche a livello nazionale;

Considerato altresì, che Molfetta, negli ultimi anni ha ospitato numerose manifestazioni di tennis tavolo: Tornei regionali, nazionali, internazionali, Coppa delle Regioni ed ultimi i recenti e prestigiosi Campionati Italiani Assoluti, con conseguenti benefici sia in termini di promozione turistica della nostra città che di carattere economico per i nostri operatori commerciali;

Ritenuto che la gestione della struttura da parte della succitata Federazione Sportiva Italiana (FITET) contribuirà ad apportare un maggiore impulso alla promozione e diffusione nel nostro territorio della pratica sportiva del tennis tavolo, attraverso lo svolgimento di attività agonistica, promozionale, di avviamento, didattica, culturale, socio-sportiva e ricreativa, anche in sinergia con le Istituzioni scolastiche cittadine nonché con il coinvolgimento ed avvicinamento allo sport di ragazzi “diversamente abili”;

Rilevato che l'affidamento in parola consente alla Pubblica Amministrazione di abbattere completamente le attuali spese di gestione e di manutenzione ordinaria della struttura sportiva;

Visto e condiviso lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, con la quale si stabiliscono le condizioni e modalità di gestione ed uso;

Sentita la Commissione Consiliare per lo Sport , di cui al verbale del 04/08/2004;

Vista la delibera di G.C. n. 287 del 17/07/2003, con la quale è stato sottoscritto un atto di collaborazione di consulenza tecnica con il C.O.N.I.;

Sentito il parere favorevole espresso dal Presidente del C.O.N.I. regionale;

Acquisiti i pareri favorevoli del Capo Settore LL.PP. e Sport e del Capo Settore Finanze, ai sensi dell'art.49, 1° comma, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n.267/2000;

Visto il T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. La narrativa costituisce parte integrante del presente atto.
2. Affidare, per le motivazioni addotte in narrativa, alla Federazione Italiana Tennistavolo (F.I.Te.T) la gestione ed uso, del palazzetto dello sport di via Giovinazzo, per la durata di tre anni, rinnovabili, alle condizioni e modalità di cui allo schema di convenzione allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.
3. Disporre la notifica dello schema di convenzione alla Fitet Nazionale – Roma – ai fini della accettazione della stessa.
4. Autorizzare il Dirigente del Settore LL.PP. e Sport alla sottoscrizione della convenzione secondo i criteri e modalità generali stabilite nello schema qui allegato, in nome e per conto del Comune, della convenzione nella forma della scrittura privata, previa stesura di apposito verbale di consistenza.
5. Nominare responsabile del procedimento il sig. Domenico Pisani dell'Ufficio Sport.
6. Trasmettere copia del presente provvedimento, ad intervenuta sua esecutività, al Sindaco, al C.O.N.I. – Comitato Regionale Pugliese, al Sig. Capo Settore lavori Pubblici e Sport, al Sig. Capo Settore Economico Finanziario nonché al Responsabile del procedimento.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLFETTA E LA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS TAVOLO PER L'USO E LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA GIOVINAZZO

L'anno duemila_____ il giorno _____ del mese di _____ in Molfetta, ella sede comunale sita in Via _____ davanti a me _____ Segretario generale del Comune di Molfetta senza l'assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia fattane dai componenti con il mio consenso, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e conseguenza di legge

SI SONO PERSONALMETE COSTITUITI I SIGNORI

- 1) _____, nato a _____ il _____, il quale si costituisce nel presente atto, nella qualità di _____ ai sensi dell'art. 107 del D.L.vo n. 267/00 e dichiara di agire e di obbligarsi nell'interesse del Comune di Molfetta, Partita IVA _____
- 2) _____, nato a _____ il _____, il quale si costituisce nel presente atto, nella qualità di Presidente pro – tempore della Federazione Italiana Tennistavolo, Partita IVA _____ con sede a Roma ed affiliata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, e dichiara di agire e di obbligarsi, giusta delibera del Consiglio di presidenza n. _____ del _____ allegata al presente atto per farne parte integrante sotto la lettera A).
- 3) L'Ing. Raffaele Sannicandro , nato a _____ il _____ il quale, interviene nella sua qualità di Presidente Regionale Pugliese del C.O.N.I., giusta delibera di G.C. n. 287 del 17/07/2003

tra i quali premesso che:

- a) il Comune di Molfetta persegue l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzazione ed il funzionamento degli impianti sportivi comunali attraverso il coinvolgimento del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Società Sportive locali ella loro gestione;
- b) la Federazione Italiana Tennistavolo intende allestire e gestire un impianto sportivo di proprietà comunale per la pratica esclusiva della propria disciplina sportiva
- c) il C.O.N.I. Puglia intende garantire l'intesa Comune/F.I.Te.T. e le finalità sportive e di avviamento allo sport amatoriale, formativo ed agonistico

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 SOGGETTI ED OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Molfetta concede alla Federazione Italiana Tennistavolo, che accetta e che nel prosieguo sarà per brevità denominata in sigla "F.I.Te.T.", l'uso e la gestione del palazzetto dello Sport sito in via Giovinazzo, di proprietà comunale.

L'impianto è individuato dagli elaborati grafici allegati al presente atto sotto la lettera B per farne parte integrante e sostanziale.

Il complesso sportivo è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e comprende:

- a) ampia area esterna interamente recintata destinata a verde, piazzale e parcheggi;
- b) palestra centrale di attività di mt. 35 x 19 con tribuna e sottostanti vani per deposito attrezzi;
- c) servizi di supporto comprendenti altri accessi per gli atleti e per il pubblico, servizi igienici per il pubblico, spogliatoi con servizi igienici e docce per atleti ed arbitri, infermeria, sala stampa;
- d) sala laterale con annessi spogliatoio e servizi igienici, attualmente utilizzati per gli allenamenti di tennistavolo;
- e) locali già adibiti a servizi igienici per il pubblico (da ristrutturare);
- f) locali già adibiti a spogliatoi per atleti ed arbitri, nonché ad infermeria (da ristrutturare);
- g) locali tecnologici comprendenti centrale elettrica, centrale idrica-anticendio, centrale termica, gruppo elettrogeno;

All'atto della consegna sarà redatto congiuntamente dalle parti apposito verbale di consistenza.

Il Comune di Molfetta acconsente che la F.I.Te.T. possa esercitare i diritti ed adempiere ai doveri che le derivano dalla presente concessione attraverso una Società locale affiliata scelta dalla F.I.Te.T. stessa previa comunicazione al Comune, fermo restando che la F.I.Te.T. si dichiara pienamente garante dell'operato della Società delegata assumendosi ogni responsabilità inerente a fatti, azioni od omissioni posti in essere dalla stessa.

La F.I.Te.T. potrà sub – concedere in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente concessione per la realizzazione di servizi connessi e complementari alla pratica del tennistavolo, tra i quali servizio bar, ristoro, foresteria (quest'ultima una volta ristrutturata e recuperati gli spazi al 1° piano superiore o in altri spazi da individuarsi).

La F.I.Te.T. dovrà trasmettere al Comune i contratti di affidamento che dovranno contenere le generalità dei sub concessionari ed idonee garanzie assicurative.

La durata della delega e delle sub – concessioni non potrà essere superiore a quella della presente convenzione.

Il C.O.N.I. Puglia svolge le funzioni di cui alla delibera di G.C. n. 287 del 17/07/2003.

ART. 2 FINALITA' DELLA CONCESSIONE

Scopo della concessione è l'uso e la gestione dell'impianto finalizzata alla pratica del tennis tavolo attraverso lo svolgimento di attività agonistica, promozionale, di avviamento, didattica, culturale, socio-sportiva e ricreativa negli spazi individuati dalla F.I.Te.T..

La F.I.Te.T. potrà utilizzare l'impianto nelle date libere del calendario d'uso dello stesso per l'attività di tennistavolo anche per la pratica di altre discipline sportive riconosciute dal C.O.N.I..

ART. 3 MODALITA' D'USO DELL'IMPIANTO

La F.I.Te.T. dovrà utilizzare l'impianto in modo corretto e dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, nonché le disposizioni di legge ed i regolamenti comunali in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

E' fatto divieto alla F.I.Te.T. di apportare modifiche alla struttura e agli impianti senza il preventivo consenso del Comune.

Qualunque opera di miglioramento eseguita dalla F.I.Te.T. ed autorizzata dal Comune in conformità a quanto stabilito dal precedente comma, resta di proprietà comunale al termine della concessione.

Restano, analogamente, di proprietà comunale tutte le attrezzature fisse e mobili acquistate dalla F.I.Te.T. in sostituzione di quelle elencate nel verbale di consistenza.

Al termine della concessione la F.I.Te.T. deve sostituire le attrezzature deteriorate e/o ripristinare lo stato dei luoghi

In caso di inadempienza il Comune si rivarrà in sede civile e penale per maggiori oneri sostenuti e per danni subiti.

ART. 4 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre), rinnovabili, a decorrere dalla data del verbale di consegna dell'impianto alla F.I.Te.T.

La concessione potrà risolversi anticipatamente in presenza di rinuncia scritta della F.I.Te.T., da notificarsi tramite lettera raccomandata, con preavviso di almeno sei mesi.

La concessione potrà essere revocata, anche prima della scadenza, qualora la F.I.Te.T. non abbia adempiuto agli obblighi di legge o a quelli incondizionatamente accettati con la presente convenzione, salvo comunque il diritto di risarcimento dei danni.

Per motivi di pubblica utilità il Comune potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione senza che ciò comporti alcun risarcimento per la F.I.Te.T.

ART. 5 OBBLIGHI DELLA F.I.,Te.T.

La F.I.Te.T. s'impegna anche in considerazione di quanto al protocollo d'intesa Comune/CONI Puglia (delibera di G.C. n. 287/03) a:

- a) eseguire l'ordinaria manutenzione dei locali e degli impianti tecnologici, elettrici, idrico sanitario, di illuminazione, ecc. comunicando l'eventuale inagibilità temporanea dell'impianto al Comune che non potrà pretendere alcuna indennità per la sospensione delle attività svolte a suo favore nell'impianto.
- b) provvedere alla riparazione delle dotazioni deteriorate e/o alla loro sostituzione qualora non più utilizzate tenendo aggiornato un apposito registro di inventario in cui verranno annotati gli interventi eseguiti; la sostituzione delle suddette attrezzature dovrà essere eseguita utilizzandone altre aventi caratteristiche analoghe;
- c) provvedere alla pulizia, alla custodia ed alla sorveglianza dell'impianto con espresso onere del Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra la stessa F.I.Te.T. ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile;
- d) mantenere l'impianto sportivo in ottimo stato di efficienza, così da poterlo riconsegnare al Comune in perfetto stato di funzionalità al termine della gestione.
- e) assumersi gli oneri dei consumi relativi al funzionamento dell'impianto (acqua, fogna, elettricità, gas, telefono, pulizia interna ed esterna e manutenzione del verde ecc) e volturare i contatori, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità: all'atto della redazione del verbale di consegna saranno riportate sullo stesso le letture dei contatori di acqua, elettricità, gas, ecc ai fini della determinazione delle quote a carico di ciascuna delle parti nelle more del perfezionamento dei contratti volturati.
- f) fornire le attrezzature tecniche necessarie per l'allestimento di n. 12 aree da gioco e fornire la pavimentazione in monodflex per le manifestazioni internazionali che diventeranno di proprietà del Comune al termine della convenzione;
- g) mettere l'impianto a disposizione delle proprie società affiliate e dei propri tesserati, nonché degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. ed operanti nel

territorio per consentire lo svolgimento degli allenamenti e dei campionati di tennistavolo negli spazi, nelle giornate e nelle fasce orarie prefissati previa applicazione delle tariffe agevolate (stabilite d'intesa con il Comune);

- h) subordinatamente alla disponibilità di date libere nel calendario d'uso per l'attività di tennistavolo, mettere l'impianto a disposizione delle associazioni praticanti altre discipline sportive riconosciute dal CONI per lo svolgimento di eventi agonistici di rilevanza nazionale, previa assunzione delle responsabilità per danni prodotti all'impianto ed alle attrezzature e previa corresponsione di tariffe agevolate e delle spese di smontaggio e rimontaggio delle aree di gioco del tennistavolo;
- i) promuovere con il Comune, la pratica del tennistavolo da parte delle scuole attraverso lo svolgimento di corsi sportivi scolastici in orari mattutini per gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori secondo le modalità stabilite annualmente con il Comune, mettendo a disposizione personale tecnico e materiale di consumo;
- j) prestare la propria collaborazione tecnico organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport in generale ed il tennistavolo in particolare proposte dal Comune, dal M.I.U.R., dal C.O.N.I. e dal Panathlon International;
- k) garantire l'accesso all'impianto ed alle attrezzature di tennistavolo nelle giornate e nelle fasce orarie prefissate alle categorie di utenti indicate dal Comune ed in particolare ai portatori di handicap;
- l) far approvare preventivamente dal Comune le tariffe per l'uso dell'impianto, soggette annualmente a revisione secondo gli indici ISTAT, praticando le quote agevolate e/o le esenzioni a favore delle categorie di utenti indicate dal Comune;
- m) comunicare il calendario d'uso ed il regolamento dell'impianto al Comune all'inizio di ogni stagione sportiva;
- n) riservare al Comune l'utilizzazione dell'impianto per 20 giorni all'anno ai fini dello svolgimento di eventi sportivi, sociali o spettacolari in date da concordarsi almeno 30 giorni prima dell'evento, previa assunzione della responsabilità per danni prodotti sia all'impianto che alle attrezzature.
- o) inviare al Comune il rendiconto annuale delle spese sostenute e delle entrate acquisite.

ART. 6 IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune s'impegna a:

- a) concedere in comodato gratuito alla F.I.Te.T. l'impianto meglio descritto all'art. 1, per tutta la durata della concessione;
- b) sostenere gli oneri dei lavori di manutenzione straordinaria che, al fine di non recare pregiudizio alle attività esercitate dalla F.I.Te.T. verranno eseguiti durante i periodi di inattività agonistica ovvero, qualora si tratti di lavori urgenti, nei modi e tempi da concordare con la F.I.Te.T.; in ogni caso non potrà essere richiesta una qualche indennità per mancato utilizzo dell'impianto.
- c) concedere alla F.I.Te.T. la facoltà di gestire la pubblicità all'interno ed entro la recinzione esterna dell'impianto sportivo secondo le modalità di cui al vigente "Regolamento comunale per la pubblicità agli impianti sportivi comunali", riservandosi comunque il diritto di installare nei predetti spazi proprio materiale pubblicitario.

ART. 7 IMPEGNI DEL C.O.N.I. PUGLIA

Il C.O.N.I. Puglia sovrintende alla presente concessione nei modi stabiliti dal protocollo d'intesa di cui alla delibera di G.C. n. 287 del 17/07/2003.

ART. 8 GARANZIE ASSICURATIVE DELLA F.I.Te.T.

La F.I.Te.T. esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare dall'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e delle strutture oggetto della concessione, quando ad

utilizzarle sia la stessa F.I.Te.T. o la società delegata, impegnandosi a stipulare idonea polizza assicurativa per

- a) incendio e danneggiamento ad opera di terzi;
- b) furto di attrezzature tecniche o apparecchiature tecnologiche;
- c) responsabilità civile per infortuni e danni fisici ai frequentatori dell'impianto.

ART. 9 VERIFICHE DEL COMUNE

Il Comune potrà disporre, in qualsiasi momento, attraverso i suoi organi tecnici ed amministrativi, verifiche ed accertamenti sulle condizioni di sicurezza e sull'osservanza di tutte le prescrizioni stabilite con la presente convenzione.

La F.I.Te.T. favorirà l'esercizio di tali controlli in qualunque modo e tempo avvengano.

A seguito degli accertamenti il Comune potrà prescrivere l'effettuazione degli interventi ritenuti necessari e, in caso di inadempienza, provvedervi in danno della F.I.Te.T.

Il Comune in caso di gravi inadempienze della presente convenzione o di condizioni di turbativa dell'ordine e sicurezza pubblica potrà sospendere temporaneamente gli effetti della presente convenzione e la F.I.Te.T. non potrà accampare alcuna pretesa.

ART. 10 CONTROVERSIE

Le parti definiranno bonariamente qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione e l'esecuzione della presente concessione anche con l'intermediazione del C.O.N.I. Puglia.

Qualora ciò non fosse possibile, ogni controversia sarà decisa da un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno dal Comune, uno dalla F.I.Te.T. ed un terzo dal Presidente del Tribunale di Trani, il quale nominerà anche il componente che non sia stato nominato da una delle parti, decorsi venti giorni dall'invito dell'altra parte. Le spese saranno anticipate dalla parte che avrà presentato domanda di arbitrato.

ART. 11 CLAUSOLE FINALI

La F.I.Te.T. dichiara di conoscere ed approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. le clausole di cui agli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 della presente convenzione.

Le eventuali spese di registrazione a tassa fissa del presente atto sono a carico della F.I.Te.T.

Il Dirigente
Settore LL.PP. e Sport

Il Presidente
C.O.N.I. Puglia

Il Presidente Nazionale
F.I.Te.T.

Per l'autentica delle firme
Il Segretario Generale

Visto:
IL SINDACO